

COMUNE di CERVIA
(Provincia di Ravenna)

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE E IN USO
DELL'IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO "PISTA DI ATLETICA
LEGGERA"**

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge

TRA

- Daniela Poggiali, nata a Forlì il 26.05.1959, Dirigente del Settore Cultura, Turismo e Servizi al Cittadino del Comune di Cervia, domiciliata per le sue funzioni in Cervia, presso la Residenza Comunale, P.za Garibaldi n. 1, la quale interviene non in proprio, ma in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune di Cervia (C.F. e P. IVA 00360090393), a norma dell'art. 53 dello Statuto Comunale e in esecuzione della determinazione dirigenziale n. _____ del _____

E

- _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica in Cervia, presso la sede dell'Associazione/società sportiva _____, Via _____ n. _____ (C.F. _____ P.IVA _____), il quale dichiara di intervenire nel presente atto in qualità di legale rappresentante della stessa

PREMESSO

- che il Comune di Cervia è proprietario dell'impianto sportivo denominato "Pista di atletica leggera", ubicato presso il Centro Sportivo Comunale "Liberazione", Via Pinarella n. 66;
- che con determinazione dirigenziale. n. _____ del _____ e per le motivazioni ivi espresse, si è stabilito di dar corso ad una procedura comparativa per l'affidamento in gestione e in uso dell'impianto, con adozione di apposito Avviso pubblico;
- che con determinazione dirigenziale n. _____ del _____ e per le motivazioni ivi espresse è stato approvato l'affidamento in gestione e in uso a _____ ;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE.

Art. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Comune di Cervia affida a _____, di seguito denominata per brevità **Associazione**, la gestione e l'uso dell'impianto sportivo denominato "Pista di atletica leggera".

L'affidamento ha quali finalità principali:

- la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva sia amatoriale che agonistica e la valorizzazione della funzione sociale dello sport sotto il profilo educativo-formativo, dell'aggregazione e della socializzazione, della tutela della salute e del miglioramento degli stili di vita;
- la valorizzazione e lo sviluppo delle potenzialità complessive dell'impianto, anche a fini turistici.

La gestione e l'uso dell'impianto dovranno avvenire nel rispetto dei seguenti principi:

- valenza pubblica delle attività;
- massima fruibilità e funzionalità della struttura;
- salvaguardia del bene e delle sue dotazioni;
- equilibrio economico della gestione;
- valenza anche turistica delle attività.

In particolare l'Associazione dovrà gestire ed utilizzare l'impianto in conformità a quanto previsto dalla presente convenzione e dall'offerta tecnica presentata in sede di procedura comparativa; in relazione a quest'ultima, potranno essere previste variazioni, parziali e limitate, esclusivamente per motivate ragioni ed in accordo con l'Amministrazione comunale.

Art. 2 - UBICAZIONE E CONSISTENZA DELL'IMPIANTO

L'impianto è ubicato presso il Centro Sportivo Comunale "Liberazione" sito in Via Pinarella n. 66, ed è costituito da:

- una pista di 400 metri a 8 corsie;
- pedane per i salti;
- pedane per i lanci;
- tribune scoperte smontabili;
- box ad uso ufficio;
- box ad uso servizi igienici;

- aree verdi di pertinenza e percorsi interni di collegamento;
- complesso di beni e attrezzature riportati nell'elenco allegato alla presente convenzione come sua parte integrante e sostanziale **(ALLEGATO A)**.

L'Associazione riconosce che il suddetto impianto e le eventuali opere successive autorizzate e realizzate con o senza finanziamenti o benefici economici da parte del Comune sono e saranno di esclusiva proprietà del Comune stesso.

Art. 3 - UTILIZZO DELL'IMPIANTO

L'impianto è specificamente destinato alla promozione e all'esercizio delle discipline sportive dell'atletica leggera, con particolare riferimento alle seguenti attività:

- corsi e attività di avviamento all'atletica, con particolare attenzione rivolta ai bambini, agli adolescenti e ai giovani, al fine di agevolarne la crescita e lo sviluppo;
- attività e iniziative sportive legate all'atletica leggera, con organizzazione di gare e tornei sia amatoriali che agonistici.

L'utilizzo dell'impianto è garantito:

- a tutti i cittadini e turisti interessati, secondo criteri di massima fruibilità;
- ai soggetti organizzati che ne facciano eventualmente richiesta, compatibilmente con le attività dell'Associazione. Le concessioni in uso dell'impianto a tali soggetti saranno effettuate dall'Associazione sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Amministrazione comunale e comunque privilegiando:
 - le eventuali richieste pervenute dalle istituzioni scolastiche;
 - le attività promosse da Associazioni e società sportive, Enti di promozione sportiva e Federazioni sportive;
 - le eventuali attività occasionali promosse dai Consigli di Zona o da altri soggetti pubblici;
 - le attività sportive a valenza turistica, di concerto con l'Amministrazione comunale.

L'uso dell'impianto dovrà essere, in ogni caso, garantito alle Associazioni e società sportive dilettantistiche praticanti l'atletica leggera aventi sede nel territorio cervese.

Le tariffe per l'uso dell'impianto, sia da parte di cittadini o gruppi sia da parte di soggetti organizzati, sono stabilite dalla Giunta Comunale su proposta dell'Associazione e sono definite, al momento, come segue:

- € 2,00 IVA inclusa a ingresso per tesserati società sportive del territorio;
- € 3,00 IVA inclusa a ingresso per tutti gli altri atleti;
- € 25,00 IVA inclusa a giornata per utilizzi da parte di Associazioni/società sportive

cervesi;

- utilizzo gratuito per le scuole e i ragazzi fino ai 14 anni;
- accordi personalizzati per gruppi.

E' facoltà dell'Associazione prevedere forme di abbonamento, sconti o agevolazioni in relazione alla frequenza di utilizzo dell'impianto, alla tipologia e/o provenienza dell'utenza o ad altre circostanze specifiche.

Gli introiti derivanti dall'incasso delle tariffe, di cui l'Associazione potrà proporre periodicamente l'aggiornamento, sono di spettanza dell'Associazione, a parziale copertura delle spese di gestione.

L'impianto potrà essere utilizzato dall'Associazione anche per la realizzazione di iniziative e manifestazioni di natura extrasportiva ed in particolare a valenza promozionale, ricreativa, sociale, culturale, educativa, aggregativa, turistica. Le manifestazioni potranno essere realizzate - anche avvalendosi dell'organizzazione di terzi - previo nulla osta del Comune e fermo restando il possesso delle autorizzazioni necessarie.

Art. 4- ONERI A CARICO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione si obbliga:

a) a svolgere le attività nel pieno rispetto di ogni vigente norma di legge e regolamento, con particolare riferimento alla normativa in materia di sicurezza e alle eventuali limitazioni poste dalla stessa;

b) a garantire l'apertura dell'impianto nei seguenti orari MINIMI:

PERIODO INVERNALE (da ottobre a febbraio)

ORARIO: dal lunedì al sabato, dalle 8,30 alle 12,00 e dalle 15,30 alle 18,30;

PERIODO ESTIVO (da marzo/aprile a settembre)

ORARIO: dal lunedì al sabato, dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 16,00 alle 19,00.

Eventuali variazioni dell'orario dovranno essere preventivamente concordate con l'Amministrazione comunale;

c) a garantire:

- la manutenzione ordinaria dell'impianto e delle sue dotazioni;

- il servizio di custodia, guardiania, vigilanza e controllo;

- il servizio di pulizie;

secondo quanto previsto nel "Piano di conduzione tecnica" allegato alla presente convenzione come sua parte integrante e sostanziale (**ALLEGATO B**);

d) a gestire e a condurre correttamente gli impianti tecnologici e le caldaie, provvedendo agli interventi di manutenzione di cui alla precedente lettera c) ed

- effettuando i controlli periodici richiesti dalle autorità preposte;
- e) a garantire la cura e la manutenzione di quanto non espressamente contemplato, ma che costituisca di fatto una pertinenza o accessorio dell'impianto;
- f) ad assolvere gli adempimenti amministrativi funzionali all'ottenimento delle certificazioni previste dalla normativa vigente, o introdotte dal suo evolversi, per tutti gli aspetti inerenti la sicurezza o comunque per quanto necessario all'utilizzo dell'impianto in relazione alla sua destinazione d'uso;
- g) ad effettuare gli interventi di adeguamento tecnico-impiantistico richiesti dall'evolversi delle normative federali per lo svolgimento delle attività sportive praticabili presso l'impianto;
- h) a gestire l'accesso dell'utenza e del pubblico nel rispetto, tra l'altro, delle norme in materia di sicurezza e delle eventuali limitazioni poste dalle stesse;
- i) a riscuotere le tariffe d'uso dell'impianto e ad assolvere i relativi adempimenti amministrativi, contabili e fiscali;
- j) a farsi carico di tutte le spese inerenti la gestione dell'impianto e la realizzazione delle attività, comprese le spese per le utenze;
- k) a comunicare al Comune tutti i lavori di manutenzione straordinaria che si rendano necessari, segnalando tempestivamente eventi, guasti o situazioni di pericolo o anomalie dalle quali possa derivare un danno all'impianto o alle persone ed attivando gli interventi immediati eventualmente necessari, compresa la chiamata delle persone o Enti competenti (Comune di Cervia, Pubblica Sicurezza, Vigili del Fuoco ecc.);
- l) a osservare e a far osservare ai propri dipendenti/collaboratori il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici nazionale e il Codice di comportamento del Comune di Cervia, che l'Associazione dichiara di conoscere.

Art. 5 - PRESCRIZIONI AMBIENTALI

L'Associazione si impegna a prestare particolare attenzione agli aspetti ambientali inerenti la gestione del centro sportivo, secondo quanto disposto dalle sottoelencate prescrizioni ambientali:

RISORSA IDRICA:

- nell'irrigazione delle aree verdi di pertinenza si dovranno adottare sistemi e modalità di distribuzione dell'acqua efficienti tali da ridurre i consumi e le perdite;
- per evitare la presenza e proliferazione delle zanzare in particolare della zanzara tigre verificare con cura che non siano presenti ristagni di acqua e nel

caso provvedere alla loro completa eliminazione. Qualora i ristagni non siano eliminabili come nel caso dei pozzetti fognari trattarli periodicamente con prodotto larvicida o ricoprirli con rete metallica filtrante a maglia fine;

- chiudere accuratamente tutti i rubinetti per evitare inutili sprechi e controllare periodicamente attraverso la lettura dei contatori che non siano presenti perdite di acqua nella rete di distribuzione;
- installare nei rubinetti e nelle docce semplici dispositivi di riduzione del flusso e privilegiare nella scelta dei WC quelli a doppio scarico;
- informare gli utenti, anche attraverso l'apposizione di semplici cartelli, sull'uso appropriato dei servizi sanitari onde evitare spreco di acqua.

RIFIUTI:

- conferire i rifiuti urbani prodotti dalle proprie attività in forma differenziata utilizzando i contenitori presenti sul territorio comunale o recandosi presso le stazioni ecologiche attrezzate;
- non abbandonare mai i rifiuti fuori dai cassonetti;
- sfalci o potature, qualora prodotti in quantità rilevanti, vanno conferiti direttamente alle stazioni ecologiche attrezzate o ritirate attraverso il servizio domiciliare;
- eventuali rifiuti ingombranti vanno conferiti direttamente alle stazioni ecologiche attrezzate o ritirati attraverso il servizio domiciliare.

ENERGIA:

- preferire la luce solare alla luce elettrica;
- spegnere le luci e le attrezzature tecniche quando sono inutilizzate;
- adottare una logica di risparmio nella climatizzazione e mantenere il riscaldamento a temperature non elevate (circa 20°) evitando di dimenticare le finestre aperte con i termosifoni accesi.

Art. 6 - PERSONALE

L'Associazione garantisce, a propria cura e spese, la presenza di personale, volontario o retribuito, dotato delle capacità e delle qualifiche e/o abilitazioni necessarie per un'ottimale conduzione dell'impianto e delle attività sportive praticate all'interno dello stesso. Detto personale intrattiene rapporti esclusivamente con l'Associazione, cui fanno capo tutti gli eventuali obblighi retributivi, contributivi e assicurativi, nonchè tutte le responsabilità in materia di tutela della sicurezza dei lavoratori e rispetto della relativa normativa. A tale proposito è fatto obbligo, in particolare, di adottare le misure di prevenzione dei rischi da interferenze di cui al Documento Unico di

Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.) allegato alla presente convenzione come sua parte integrante e sostanziale (**ALLEGATO C**), e a sostenere integralmente le spese indicate nel suddetto documento, per un importo pari a € 200,00.

Relativamente ai soggetti eventualmente impiegati a titolo di volontariato, è fatto obbligo all'Associazione di attivare le polizze assicurative per la responsabilità civile di cui al successivo art. 15 e di garantire altresì idonea copertura assicurativa per gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività.

Art. 7 - OBBLIGHI INFORMATIVI

L'Associazione si obbliga a presentare annualmente al Comune - Ufficio Sport:

1) la **programmazione di massima delle attività**, sia sportive che extrasportive, da svolgersi all'interno dell'impianto. La programmazione deve essere presentata entro il 31 gennaio di ogni anno;

2) una copia del **bilancio consuntivo** dell'Associazione, entro il 30 giugno di ogni anno, insieme alla relazione di cui al successivo punto 3;

3) una **relazione consuntiva** relativa:

- all'attività svolta;
- all'utenza che ha usufruito dell'impianto, suddivisa nelle diverse tipologie e con indicazione dei relativi dati numerici;
- alle tariffe applicate;
- agli interventi di manutenzione ordinaria di rilievo realizzati, con indicazione dei relativi costi;
- all'andamento economico-finanziario della gestione, con indicazione dettagliata, nel rispetto di criteri di veridicità e trasparenza, dei dati relativi alle entrate conseguite e alle spese sostenute. Il bilancio di gestione dell'impianto è da considerarsi pubblico e gli eventuali utili di gestione devono essere reinvestiti sull'impianto stesso.

La relazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.

L'Associazione inoltre è tenuta a trasmettere tempestivamente al Comune gli ulteriori dati e informazioni dallo stesso richiesti ai fini del monitoraggio e del controllo di qualità, efficacia ed efficienza dei servizi pubblici erogati, nonché ai fini della trasmissione o rendicontazione, a scopo istituzionale, ad Enti e soggetti terzi.

Art. 8 - ONERI A CARICO DEL COMUNE

Il Comune sosterrà l'attività di promozione allo sport e comunque a valenza socio-

aggregativa realizzata dall'Associazione all'interno dell'impianto, mediante la concessione di un contributo economico annuo pari all'offerta presentata in sede di procedura comparativa con riferimento alla base d'asta di € 4.000,00.

Il contributo verrà erogato con le seguenti modalità:

- una quota pari al 70% all'inizio dell'anno, fatta eccezione per la quota riferita al contributo relativo all'anno 2016 che verrà erogata entro venti giorni dalla stipula della presente convenzione;
- una quota pari al 30% entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Art. 9 - INTERVENTI DI MIGLIORIA E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

L'Associazione può eseguire, previa autorizzazione del Comune, interventi di miglioria e lavori di manutenzione straordinaria, avendo così riconosciuta per sé l'attribuzione della titolarità per richiedere, ove occorra, i necessari titoli abilitativi e per svolgere gli adempimenti di stazione appaltante.

I lavori devono essere affidati a ditta in possesso dei requisiti previsti dalla legge, nel rispetto del criterio della convenienza, da valutare, per interventi di importo fino ad € 40.000,00 IVA esclusa, sulla base di almeno tre proposte economiche.

Le proposte di miglioria e di manutenzione dovranno avere il parere dell'Ufficio Sport, in merito alla funzionalità dell'intervento, e degli altri competenti Servizi comunali in merito agli aspetti tecnici, economici e patrimoniali.

Il Comune, per la realizzazione dei suddetti lavori, riconosce all'Associazione un contributo economico definito in accordo con i Servizi competenti sulla base delle caratteristiche e dei costi dell'intervento. Il Comune può concretizzare tale contributo anche mediante la messa a disposizione di materiali utili per gli interventi previsti. Il contributo verrà effettivamente erogato, nella quota del 70%, al momento dell'approvazione e del finanziamento dell'intervento e, nella quota del 30%, solo previa esibizione di idonea documentazione comprovante la regolare esecuzione e la conclusione dei lavori.

Gli interventi di miglioria a forte rilevanza strutturale eventualmente realizzati senza il contributo comunale possono determinare una variazione della durata della convenzione, con allungamento dei tempi da concordare fra le parti.

Come già indicato al precedente art. 1, tutte le opere e interventi realizzati dall'Associazione con o senza finanziamenti o benefici economici da parte del Comune saranno di esclusiva proprietà del Comune stesso, compresi gli eventuali interventi realizzati senza la preventiva autorizzazione comunale, che non potranno costituire elemento di pretesa o riconoscimento alcuno e che verranno inglobati dall'Amministrazione al termine della convenzione.

Art. 10 - UTILIZZO DELL'IMPIANTO DA PARTE DEL COMUNE

Il Comune si riserva la facoltà di utilizzare l'impianto, a titolo gratuito, per un numero massimo di 10 giornate all'anno, per la realizzazione di manifestazioni organizzate direttamente o patrocinate, dandone informazione all'Associazione con congruo anticipo. In tali giornate l'Associazione assicurerà, a propria cura e spese, tutti i servizi necessari al regolare funzionamento dell'impianto (custodia, vigilanza, pulizia, conduzione degli impianti ecc.).

Art. 11 - PUBBLICITA' E SPONSORIZZAZIONI

L'Associazione ha il diritto di esercitare la pubblicità cartellonistica, fonica e di qualunque altro tipo all'interno dell'impianto, nel rispetto delle relative norme di legge o regolamento. I contenuti dei messaggi non devono essere contrari al decoro e all'ordine pubblico. Le entrate derivanti dalla gestione della pubblicità sono di spettanza dell'Associazione, a parziale copertura delle spese di gestione dell'impianto.

L'Associazione può inoltre acquisire sponsorizzazioni inerenti le attività e iniziative realizzate all'interno dell'impianto, introitando i relativi proventi.

Le entrate derivanti dalla pubblicità e dalle sponsorizzazioni dovranno essere rendicontate all'interno della relazione di cui al precedente art. 7, punto 3.

Art. 12 - DURATA

La presente convenzione ha durata per il quinquennio 2016/2020, con possibilità di rinnovo per un ulteriore quinquennio su concorde volontà delle parti.

Alla scadenza della convenzione, o in caso di interruzione anticipata della stessa, l'impianto dovrà essere riconsegnato nello stesso stato in cui è stato consegnato - fatto salvo il normale deterioramento dovuto all'uso e gli interventi di miglioria e/o manutenzione straordinaria di cui al precedente art. 9 - e libero da persone e cose non di proprietà comunale.

Al momento della riconsegna verrà redatto apposito verbale in contraddittorio tra le parti.

Alla scadenza della convenzione, l'Associazione è tenuta a proseguire la gestione dell'impianto, alle stesse condizioni, per un periodo massimo di sei mesi, ove il Comune lo richieda espressamente al fine di evitare interruzioni di pubblico servizio nelle more di un nuovo affidamento in gestione.

Art. 13 - RAPPORTI ECONOMICI

Il corrispettivo spettante all'Associazione per la gestione dell'impianto è costituito dal

diritto di utilizzo dello stesso, con incasso di tutti i relativi proventi, ivi comprese:

- le entrate derivanti dalle tariffe di cui al precedente art. 3;
- le entrate derivanti dalla realizzazione delle manifestazioni e iniziative di carattere extrasportivo di cui al precedente art. 3;
- le entrate derivanti dalla pubblicità e dalle sponsorizzazioni di cui al precedente art. 11.

Tutte le entrate realizzate dovranno essere rendicontate all'interno della relazione di cui al precedente art. 7, punto 3.

Art. 14 - DIVIETI

E' fatto divieto di cedere a terzi la presente convenzione.

E' fatto altresì divieto di sub-concedere a terzi la gestione dell'impianto.

Art. 15 - RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI

Ogni responsabilità per danni che, in relazione alla gestione e all'utilizzo dell'impianto, o per cause connesse o conseguenti, derivino al Comune di Cervia o a terzi, persone o cose, è, senza riserve ed eccezioni, a totale carico dell'Associazione.

L'Associazione, a fronte dei rischi derivanti dalla gestione e utilizzo dell'impianto, ha l'obbligo di contrarre e di mantenere attiva per tutta la durata della convenzione, una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro, compresi i volontari (RCO), con un massimale minimo di € 3.000.000,00 per ogni sinistro.

Una copia della polizza dovrà essere consegnata al Comune all'atto della stipula della convenzione.

L'attivazione della polizza non esonera l'Associazione dalle proprie responsabilità, né dal rispondere di quanto non coperto - del tutto o in parte - dalla polizza stessa.

Nel caso in cui i danni alle persone o alle cose fossero causati da soggetti diversi dall'Associazione, autorizzati all'utilizzo dell'impianto, l'Associazione si rivarrà nei confronti degli stessi.

Art. 16 - CONTROLLI E VERIFICHE

Il Comune di Cervia si riserva la facoltà di eseguire verifiche e controlli sul corretto svolgimento delle attività, con le modalità che riterrà più opportune, comprese visite e sopralluoghi presso l'impianto.

Art. 17 - CAUZIONE

L'Associazione ha l'obbligo di costituire una cauzione dell'importo minimo di €

10.000,00, mediante garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e con operatività entro 15 giorni a semplice richiesta del Comune.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui alla presente convenzione, del risarcimento dei danni derivanti da inadempimento e di danni agli impianti, fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

In caso di escussione della cauzione, la stessa dovrà essere reintegrata entro quindici giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte del Comune.

Le parti danno atto che la cauzione è stata regolarmente costituita prima della sottoscrizione della convenzione, mediante polizza fidejussoria n. _____ rilasciata da _____ per un importo di € _____.

Art. 18 - INADEMPIMENTI E PENALI

In caso di mancato o inesatto adempimento degli obblighi di cui alla presente convenzione, il Comune procederà alla contestazione dell'inadempienza mediante comunicazione con raccomandata A.R. o PEC, assegnando un termine di 10 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

Nel caso in cui le controdeduzioni non pervengano entro il termine predetto o non siano ritenute idonee a giustificare l'inadempienza, il Comune potrà applicare una penale fino ad un massimo di € 1.000,00 per ogni infrazione, a seconda della gravità della stessa.

Le penali verranno applicate tramite escussione della cauzione di cui al precedente art. 17, che dovrà essere reintegrata secondo quanto previsto al medesimo art. 17.

L'applicazione delle penali non esonera l'Associazione dall'obbligo di risarcire l'eventuale maggior danno arrecato al Comune in dipendenza dell'inadempimento e non esclude qualsiasi altra azione legale che il Comune intenda eventualmente intraprendere a propria tutela.

Art. 19 - RISOLUZIONE E RECESSO

La convenzione si intende risolta di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, mediante semplice comunicazione con raccomandata A.R. o PEC, in caso di:

- gravi violazioni di legge;
- utilizzo improprio dell'impianto;
- abuso nel godimento dell'impianto, perpetrato attraverso alterazioni o modifiche dello stesso in assenza di preventiva autorizzazione dl Comune;
- mancato rispetto dei divieti di cui al precedente art. 14;

- violazione dei Codici di cui al precedente art. 4, lett. l);

- accertata evasione fiscale, frode o fallimento ovvero sottoposizione a procedura concorsuale dell'Associazione;

- ogni altra inadempienza o fatto qui non contemplati che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto contrattuale, ai sensi dell'art.1453 e seguenti del Codice Civile.

Il Comune potrà procedere alla risoluzione della convenzione ai sensi dell'art. 1455 del Codice Civile per gravi e/o reiterati inadempimenti nello svolgimento delle attività; per reiterati si intendono almeno tre episodi opportunamente contestati.

La risoluzione della convenzione comporta l'incameramento della cauzione di cui al precedente art. 17, fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento del maggior danno derivante dalle inadempienze accertate e dalla cessazione anticipata della convenzione.

E' facoltà delle parti procedere al recesso unilaterale dalla convenzione ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante raccomandata A.R. o PEC, che dovrà pervenire alla controparte con un preavviso minimo di sei mesi.

Art. 20 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il legale rappresentante dell'Associazione dichiara di essere stato informato, ai sensi dell'art. 13 D.lgs. n. 196/2003, che i propri dati e quelli del soggetto che rappresenta sono stati obbligatoriamente conferiti e che quelli eventuali conferiti in seguito:

a) saranno trattati dal responsabile del procedimento anche con procedure informatizzate e solo nell'ambito dell'esecuzione della presente convenzione;

b) potranno essere trasmessi agli altri Servizi dell'Ente ed agli altri soggetti solo nei limiti e nelle quantità strettamente necessaria ad assolvere le finalità di loro competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Dichiara altresì di essere a conoscenza dei diritti che può esercitare personalmente o quale rappresentante della ditta ai sensi dell'art. 7 del D.lgs n. 196/03. A tal fine il titolare del trattamento è il Comune di Cervia, il Responsabile del trattamento è la Dirigente del Settore Cultura, Turismo e Servizi al Cittadino.

Art . 21 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti la stipula della presente convenzione, compresi gli oneri tributari, sono a carico dell'Associazione.

Art. 22 - CONTROVERSIE

Per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Ravenna, restando escluso l'arbitrato.

Art. 23 - RINVIO

Per quanto non contemplato nella presente convenzione si fa espressamente rinvio alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento.

Art. 24 - ALLEGATI

Si allegano materialmente, quali parti integranti e sostanziali della presente convenzione:

ALLEGATO A: Elenco beni e attrezzature

ALLEGATO B: Piano di conduzione tecnica

ALLEGATO C: DUVRI.

PER L'ASSOCIAZIONE

PER IL COMUNE DI CERVIA
